

COMUNE DI CARPENEDOLO

TITOLO 01 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 01 - PRINCIPI FONDAMENTALI

01. LA COMUNITA' LOCALE E' AUTONOMA.
 02. LA COMUNITA' LOCALE REALIZZA IL PROPRIO INDIRIZZO POLITICO E AMMINISTRATIVO ATTRAVERSO L'ESERCIZIO DEI POTERI PREVISTI E DISCIPLINATI DALLO STATUTO DEL COMUNE;
 03. NEL RISPETTO DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI E CON RIFERIMENTO ALL'AMBITO DELLE FUNZIONI PROPRIE DETERMINATE DALLA LEGGE, IN ATTUAZIONE DELL' ARTT. 128 DELLA COSTITUZIONE E DI QUELLE ATTRIBUITE E DELEGATE, IL COMUNE E' SOGGETTO ISTITUZIONALE EQUIORDINATO AGLI ALTRI IN CUI SI RIPARTE LA REPUBBLICA. IL RAPPORTO FRA IL COMUNE, LA PROVINCIA, LA REGIONE E GLI ALTRI ENTI LOCALI SI ISPIRA AI CRITERI DELLA COLLABORAZIONE, COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO NEL PIENO RISPETTO DELLE RISPETTIVE POSIZIONI ISTITUZIONALI.
 04. IL COMUNE HA POTESTA' NORMATIVA CHE ESERCITA SECONDO LE PREVISIONI DEL PRESENTE STATUTO.
 05. NELL'AMBITO DELLE LEGGI DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA, IL COMUNE HA LA POTESTA' DI DETERMINARE LE PROPRIE RISORSE FINANZIARIE.
 06. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.
 07. IL COMUNE NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE SI IMPEGNA A RIMUOVERE CON AZIONI POSITIVE OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE DI SESSO, DI RAZZA, DI RELIGIONE, DI CONDIZIONI PERSONALI E SOCIALI.
 08. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALLA AMMINISTRAZIONE.
 09. LA SFERA DI GOVERNO DEL COMUNE E' COSTITUITA DALL'AMBITO TERRITORIALE DEGLI INTERESSI.
- ART. 02 - ELEMENTI COSTITUTIVI: SEDE COMUNALE TERRITORIO
STEMMA E GONFALONE
01. LA SEDE COMUNALE E' SITA IN PIAZZA EUROPA N. 01 E PUO' ESSERE MODIFICATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
 02. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NORMALMENTE NELLA SEDE COMUNALE. PER PARTICOLARI ESIGENZE IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGO DIVERSO.
 03. IL COMUNE HA UN PROPRIO STEMMA, RICONOSCIUTO CON PROVVEDIMENTO IN DATA 28.04.1961 DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ED ISCRITTO NEL LIBRO ARALDICO DEGLI ENTI MORALI ED UN PROPRIO GONFALONE.
 04. NELL'USO DEL GONFALONE SI OSSERVANO LE NORME DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 03.06.1986 .
 05. SI STABILISCE UN ESPPLICITO DIVIETO DI RIPRODUZIONE DELLO STEMMA PER FINI COMMERCIALI O POLITICI
 06. LA DENOMINAZIONE DEL COMUNE PUO' ESSERE MODIFICATA CON L'OSSERVANZA DELLE NORME DI CUI ALL' ARTT. 153 DELLA COSTITUZIONE.
 07. IL TERRITORIO DEL COMUNE E' QUELLO RISULTANTE DAL PIANO

TOPOGRAFICO DI CUI ALL' ARTT. 09 DELLA LEGGE 24.12.1954 N. 1228 ,
APPROVATO DALL'ISTAT.

08. IL TERRITORIO COSI' DELIMITATO COMPRENDE LE LOCALITA' DI GEROLE,
LAMETTA, LIVELLI, RAVERE, SANTA APOLLONIA, TAGLIE, TEZZE,
LAME.

09. OGNI MODIFICAZIONE TERRITORIALE E' APPROVATA AI SENSI DELL' ARTT. 133
DELLA COSTITUZIONE.

ART. 03 - ALBO PRETORIO

01. LE ATTIVITA' DEL COMUNE SI SVOLGONO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA
PUBBLICITA' E DELLA MASSIMA CONOSCIBILITA'.

02. NEL PALAZZO CIVICO SEDE COMUNALE E' INDIVIDUATO APPOSITO SPAZIO DA
DESTINARE AD ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI,
PROVVEDIMENTI, AVVISI, E QUANTO ALTRO SIA SOGGETTO DI PUBBLICITA'. IL
SEGRETARIO AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE, SU ATTESTAZIONE
DI QUESTO, CERTIFICA L'AFFISSIONE. GLI ATTI DEVONO ESSERE ACCESSIBILI E
FACILMENTE CONSULTABILI.

ART. 04 - RAPPRESENTANZA DELLA COMUNITA'

01. IL COMUNE CURA GLI INTERESSI DELLA COMUNITA' PER CIO' CHE ATTIENE
ALL' AMBITO DI RISPETTIVA COMPETENZA SECONDO IL PROPRIO
ORDINAMENTO.

02. IL COMUNE RAPPRESENTA GLI INTERESSI DELLA COMUNITA' NEI CONFRONTI
DEI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE ESERCITANO ATTIVITA' O
SVOLGONO FUNZIONI ATTINENTI ALLA POPOLAZIONE E AL TERRITORIO.

03. PER I MEDESIMI FINI ED AVVALENDOSI DEGLI STRUMENTI E DEGLI ISTITUTI
PREVISTI DALL' ORDINAMENTO, IL COMUNE PROMUOVE INTESE ED
ACCORDI CON I SOGGETTI PUBBLICI DI CUI AL COMMA 02 .

04. IL COMUNE EMANA DIRETTIVE E FORNISCE INDICAZIONI DI CUI DEVONO
TENER CONTO I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE SVOLGONO ATTIVITA'
D'INTERESSE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE.

05. OVE CIO' NON INTERFERISCA CON IL CORRETTO ESERCIZIO DELLE LORO
FUNZIONI IL COMUNE PROVVEDE A COORDINARE L'EROGAZIONE DEI
SERVIZI RESI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER ARMONIZZARLI CON LE
ESIGENZE DELLA COMUNITA'.

ART. 05 - SVILUPPO SOCIALE CULTURALE ED ECONOMICO

01. LO SVILUPPO ECONOMICO SOCIALE, CULTURALE, NONCHE' LA
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE TERRITORIALI, AMBIENTALI ED UMANE E'
PERSEGUITO ATTRAVERSO LA PROMOZIONE E GESTIONE DIRETTA ED INDIRETTA
DEI SERVIZI NELLE FORME E CON LE MODALITA' DI CUI AL PRESENTE
STATUTO, NONCHE' MEDIANTE LE ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE,
PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE NEI RIGUARDI DEI SOGGETTI PUBBLICI E
PRIVATI

OPERANTI NEL COMUNE.

02. IN PARTICOLARE, IL COMUNE CURA LO SVILUPPO ECONOMICO, NEL RISPETTO
DELLA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE, REGIONALE E COMUNALE,
ADOTTANDO PIANI DI INTERVENTO VOLTI PRECIPUAMENTE A FAVORIRE
L'OCCUPAZIONE, ANCHE MEDIANTE SOCIETA' DI INCENTIVO.

03. IL PROVVEDIMENTO DI ISTITUZIONE DOVRA' STABILIRE IL SISTEMA DI

FINANZIAMENTO (ANCHE CON RICORSO AL CREDITO), L'OGGETTO SOCIETARIO, LE MODALITA' DI CESSIONE DELLE SOCIETA' E DI RECUPERO GRADUALE DEL CAPITALE INVESTITO E L'EVENTUALE PARTECIPAZIONE AGLI UTILI.

ART. 06 - TUTELA DELLA SALUTE

01. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI SANITARIE DEMANDATEGLI DALLA LEGGE ISTITUTIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E CHE, NON SIANO RISERVATE ALLA COMPETENZA DELLO STATO O DELLA REGIONE.
02. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, IL DIRITTO DELLA SALUTE; ATTUA IDONEI STRUMENTI PER RENDERLO EFFETTIVO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA' E DELLA SICUREZZA DELL'AMBIENTE E DEL POSTO DI LAVORO, ALLA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PRIMA INFANZIA.
03. OPERA PER L'ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI ED INVALIDI.
04. IL COMUNE METTE IN ATTO TUTTE LE INIZIATIVE DI INFORMAZIONE AFFINCHÉ I CITTADINI POSSANO CONOSCERE TUTTE LE POSSIBILITA' DI PREVENZIONE PER LA TUTELA DELLA LORO SALUTE E IL CORRETTO UTILIZZO DELLE STRUTTURE SANITARIE.
05. NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SANITARIA IL SINDACO QUALE AUTORITA' SANITARIA LOCALE, ASSUME I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER ASSICURARE LO STATO DI BENESSERE FISICO E PSICHICO DEI CITTADINI.
06. AL FINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA IL SINDACO PRENDE ACCORDI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E CON LA REGIONE, NONCHÉ CON LE UNITA' SANITARIE LOCALI, ANCHE PER GARANTIRE L'ASSISTENZA MEDICA, OSTETRICA E FARMACEUTICA IN TUTTE LE ORE DEL GIORNO E DELLA NOTTE.

ART. 07 - FUNZIONI DEL COMUNE IN MATERIA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

01. IL COMUNE SVOLGE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E DI BENEFICENZA DI CUI AGLI ARTT. 22 E 23 DEL D.P.R. 24.07.1977 N. 616 .
02. IL SINDACO O L'ASSESSORE DA LUI DELEGATO, SI AVVALE PER L'ESERCIZIO DELLE PREDETTE ATTIVITA', DELL'OPERA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI E DI EVENTUALI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO.

ART. 08 - FUNZIONI DEL COMUNE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA

01. IL COMUNE SVOLGE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA CONCERNENTI LE STRUTTURE I SERVIZI E LE ATTIVITA' DESTINATE A FACILITARE, L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO, NONCHÉ PER GLI STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI ANCORCHÉ, PRIVI DI MEZZI, LA PROSECUZIONE DEGLI STUDI.
02. L'ESERCIZIO DELLE SUDDETTE FUNZIONI DEVE SVOLGERSI IN CONFORMITA' ALLE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE. L. 31/1981 E SUCC. MODIFICHE.

ART. 09 - TUTELA DEL PATRIMONIO, NATURALE, STORICO ED ARTISTICO E ARCHEOLOGICO

01. IL COMUNE PROMUOVE LA PIENA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO, ARCHEOLOGICO QUALI BENI ESSENZIALI DELLA CITTA' E CONCORRE A TUTELARLI.

02. IN PARTICOLARE:

- ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE L'AMBIENTE NATURALE, ANCHE ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE E LA TUTELA DELLE CARATTERISTICHE ECOLOGICHE;
- ATTUA PIANI PER LA DIFESA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO E PER ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E DELLE ACQUE.
- GARANTISCE IL GODIMENTO, DA PARTE DELLA COMUNITA', DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO E ARCHEOLOGICO.
- PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, TURISTICI E COMMERCIALI.
- REALIZZA PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO DELL'ABITAZIONE.
- PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SECONDO LE ESIGENZE E LE PRIORITA' DEFINITE DAI PIANI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE.
- ATTUA UN SISTEMA COORDINATO DI TRAFFICO E DI CIRCOLAZIONE, ADEGUATO AI FABBISOGNI DI MOBILITA' DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E FLUTTUANTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ESIGENZE LAVORATIVE, SCOLASTICHE E TURISTICHE.
- PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO, DA PRESTARE AL VERIFICARSI DI PUBBLICHE CALAMITA'.
- IL SINDACO ESERCITA IL CONTROLLO E LA VIGILANZA URBANISTICA ED EDILIZIA E NE SANZIONA LE VIOLAZIONI, CON GLI STRUMENTI PREDISPOSTI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 10 - FUNZIONI DEL COMUNE IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

01. AL FINE DI PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO, IL COMUNE SVOLGE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NEI SEGUENTI SETTORI:

- FIERE E MERCATI (ARTT. 54 D.P.R. 24.07.1977 , N. 616);
- AGRICOLTURA E FORESTE (ARTT. 78 D.P.R. PREDETTO).
- IL COMUNE COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE L'ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO, AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO DA RENDERE AL CONSUMATORE.
- TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO, ADOTTA INIZIATIVE ATTE A STIMOLARNE L'ATTIVITA' E NE FAVORISCE L'ASSOCIAZIONISMO, AL FINE DI CONSENTIRE UNA PIU' VASTA COLLOCAZIONE DEI PRODOTTI ED UNA PIU' EQUA REMUNERAZIONE DEL LAVORO.
- IL COMUNE PROMUOVE E SOSTIENE FORME ASSOCIATIVE E DI AUTOGESTIONE FRA LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI.

ART. 11 - COMPITI DEL COMUNE IN SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE. LE FUNZIONI RELATIVE A QUESTI SERVIZI SONO ESERCITATI DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.
02. IL COMUNE ESERCITA, ALTRESI', LE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE CHE GLI VENGONO AFFIDATE DALLA LEGGE.

ART. 12 - PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE ASSUME LA POLITICA DI PROGRAMMAZIONE, COORDINATA CON LA REGIONE, LA PROVINCIA E GLI ALTRI ENTI TERRITORIALI, COME METODO ORDINATORE E DEMOCRATICO DELLA PROPRIA ATTIVITA'.
02. ADOTTA ED ATTUA PROGRAMMI NELLE MATERIE DI SUA COMPETENZA.
03. REALIZZA LA PROGRAMMAZIONE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DEI CITTADINI DEGLI ENTI, DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO.

ART. 13 - PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALL' ARTT. 03 DELLA COSTITUZIONE E DALL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .
02. RICONOSCE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E' L'INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI E CURA, A TAL FINE, L'ISTITUZIONE DI MEZZI E STRUMENTI IDONEI ORGANIZZANDO INCONTRI, CONVEGNI, MOSTRE, RASSEGNE E STABILENDO RAPPORTI PERMANENTI CON GLI ORGANI DI COMUNICAZIONE DI MASSA.

TITOLO 02

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

ART. 14 - SONO ORGANI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO

CAPO 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 15 - DISPOSIZIONI GENERALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' ELETTO SECONDO LE NORME STABILITE DALLE LEGGI DELLO STATO.
02. I CONSIGLIERI ASSUMONO LE FUNZIONI ALL' ATTO DELLA PROCLAMAZIONE.
03. LE NORME RELATIVE ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' E ALLA DECADENZA DEI CONSIGLIERI SONO STABILITE DALLA LEGGE.
04. LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE E' STABILITA DALLA LEGGE.
05. IL CONSIGLIO RIMANE IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DI

COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

ART. 16 - PRIMA CONVOCAZIONE

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE SEDUTE RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

02. LA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

ART. 17 - SESSIONI

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONE ORDINARIE E IN SESSIONI STRAORDINARIE.

02. SONO SEDUTE ORDINARIE QUELLE CONVOCATE PER LA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL CONTO CONSUNTIVO, DEL PIANO REGOLATORE GENERALE E DELLE VARIAZIONI DELLO STESSO.

ART. 18 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO, CUI COMPETE ALTRESI', LA FISSAZIONE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA E LA FORMULAZIONE DELL'ORDINE DL GIORNO.

02. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI, NEI SEGUENTI TERMINI:

- ALMENO 05 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI ORDINARIE.

- ALMENO 03 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI STRAORDINARIE;

- ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, PER I CASI D'URGENZA; IN QUESTO CASO OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

- 24 ORE PRIMA PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA A QUELLI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

03. SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 125 DEL T.U.L.C.P. 04 FEBBRAIO 1915 , N. 148 .

04. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE, AD INIZIATIVA DEL PREFETTO, PREVIA DIFFIDA E NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 19 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

01. LE NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO CONTENUTE NEL REGOLAMENTO.

ART. 20 - VALIDITA' SEDUTE CONSILIARI

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI SONO PUBBLICHE. IL PRESIDENTE PUO' DISPORRE LA

TRATTAZIONE IN SEDUTA PRIVATA ECCEZIONALMENTE SOLO PER

SALVAGUARDARE L'ORDINE PUBBLICO ELA RISERVATEZZA DI PERSONE O GRUPPI, CON

DICHIARAZIONE MOTIVATA.

02. LE SEDUTE SONO VALIDE SE INTERVIENE LA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE; PERO' ALLA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO, LA SEDUTA E' VALIDA SE INTERVENGONO ALMENO 04 CONSIGLIERI.

03. SONO FATTI SALVI I CASI PER I QUALI LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO O IL REGOLAMENTO PREVEDONO UNA DIVERSA MAGGIORANZA.

04. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, SU PROPOSTE NON COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, OVE NON NE SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E NEI TERMINI STABILITI DALL'ARTICOLO PRECEDENTE E NON INTERVENGA ALLA SEDUTA LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI;

05. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:

- A) I CONSIGLIERI TENUTI AD OBBLIGATORIAMENTE ASTENERSI;
- B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

ART. 21 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA VALIDAMENTE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI DEI CONSIGLIERI PRESENTI, SALVO I CASI PER I QUALI SIA PREVISTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

02. IN CASO DI PARITA' DI VOTI LA PROPOSTA RIMANE NON ADOTTATA E PUO' ESSERE REISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DI UN'ALTRA SEDUTA CONSILIARE CON CONSEGUENTE NUOVA DISCUSSIONE E NUOVA VOTAZIONE;

ART. 22 - DETERMINAZIONE DELLA MAGGIORANZA DEI VOTANTI

01. NON SI COMPUTANO FRA I VOTANTI COLORO CHE DICHIARANO DI ASTENERSI VOLONTARIAMENTE E QUELLI CHE DEBBONO ASTENERSI OBBLIGATORIAMENTE. NON SI COMPUTANO NEPPURE FRA I VOTANTI QUELLI CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE E COLORO CHE DICHIARANO DI NON VOLER PARTECIPARE ALLA VOTAZIONE;

02. LE SCHEDE BIANCHE, LE NON LEGGIBILI, E LE NULLE SI RICOMPREDONO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

03. PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 32 , LETTERA N) DELLA LEGGE 142/90 , SI APPLICA IL PRINCIPIO DELLA MAGGIORANZA RELATIVA.

04. PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI CON RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA, SONO PROCLAMATI ELETTI, NEL NUMERO AD ESSA SPETTANTE, I DESIGNATI DALLA MINORANZA STESSA CHE NELLA VOTAZIONE HANNO RIPORTATO MAGGIORI VOTI.

ART. 23 - ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI DI VOTO

01. I CONSIGLIERI DEVONO ASTENERSI DA PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI O CONTABILITA' LORO PROPRIE VERSO IL COMUNE E VERSO LE AZIENDE COMUNALI DAL MEDESIMO AMMINISTRATE O SOGGETTE ALLA SUA AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA, COME PURE QUANDO SI TRATTA DI INTERESSE, LITI O CONTABILITA' DEI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO CIVILE, O DEL CONIUGE, O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI.

02. I CONSIGLIERI DEVONO PURE ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE

DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN SERVIZI, ESAZIONI DI DIRITTI, SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI DI OPERE NELL'INTERESSE DEL COMUNE O DEGLI ENTI OD AZIENDE SOGGETTI ALLA LORO AMMINISTRAZIONE, VIGILANZA O TUTELA.

03. I DIVIETI DI CUI SOPRA IMPORTANO ANCHE L'OBBLIGO DI ALLONTANARSI DALLA SALA DELLE ADUNANZE DURANTE LA TRATTAZIONE DI DETTI AFFARI.

ART. 24 - MODALITA' DI ESPRESSIONE DEL VOTO

01. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE, A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE CIRCA L'APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELLE MANSIONI DA QUESTA SVOLTE, E CONDIZIONE.

02. IL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA E' STESO A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE CON L'AUSILIO DI MEZZI DI REGISTRAZIONE.

03. RESPONSABILE DELLA VERBALIZZAZIONE, SE PRESENTE ALLA SEDUTA, RIMANE SEMPRE IL SEGRETARIO COMUNALE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DESIGNARE UN CONSIGLIERE ALLA FUNZIONE DI SEGRETARIO UNICAMENTE PERO' ALLO SCOPO DI DELIBERARE SOPRA UN DETERMINATO OGGETTO, E CON L'OBBLIGO DI FARNE ESPRESSA MENZIONE NEL VERBALE, MA SENZA SPECIFICARNE I MOTIVI.

05. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL SENSO IN VIA TEMPORANEA E' SOSTITUITO DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

06. IL PROCESSO VERBALE DELLE SEDUTE E' FIRMATO DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO E DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 25 - COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

01. LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO SONO DETERMINATE DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO ED AMMINISTRATIVO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE.

03. A TAL FINE, ADEMPIE ALLE FUNZIONI AD ESSO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO; ASSICURA E GARANTISCE LO SVILUPPO POSITIVO DEI RAPPORTI E LA COOPERAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E GLI ISTITUTI E GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE A MEZZO DI INIZIATIVE ED AZIONI DI COLLEGAMENTO DI CONSULTAZIONE E DI COORDINAMENTO.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE NOMINA, DESIGNA E REVOCA I PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE OVVERO DA ESSO DIPENDENTI O CONTROLLATI. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE PROVVEDE IL SINDACO, SENTITA LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPI CONSILIARI, ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE CON UN SUO ATTO, DA COMUNICARE AL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA.

05. IL CONSIGLIO NOMINA ALTRESI' LE COMMISSIONI DI CUI AGLI ARTT. 31 - 32 - 33

- 34 - 35 DELLO STATUTO E QUELLE CHE SIANO
INTERAMENTE COSTITUITE DA CONSIGLIERI COMUNALI PER VIRTU' DI LEGGE,
STATUTO O REGOLAMENTO E MENTRE PER QUELLE IN CUI DEVE ESSERE
RAPPRESENTATA LA MINORANZA CONSILIARE, LA DESIGNAZIONE E' DEMANDATA
AI SENSI DEL SUCCESSIVO ARTT. 30 ALLA CONFERENZA DEI
CAPIGRUPPO.

ART. 26 POTESTA' REGOLAMENTARE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA, NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DEL
PRESENTE STATUTO, I REGOLAMENTI PROPOSTI DALLA GIUNTA, PER
L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E
DEGLI UFFICI E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.

02. I REGOLAMENTI SONO DELIBERATI IN SEDUTA PUBBLICA, DIVENUTI
ESECUTIVI, SONO PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI
CONSECUTIVI ED ENTRANO IN VIGORE DOPO TALE PUBBLICAZIONE; I
REGOLAMENTI SE DICHIARATI URGENTI ENTRANO IN VIGORE IL GIORNO
SUCCESSIVO ALL'AFFISSIONE ALL'ALBO.

ART. 27 - ATTIVITA' DI CONTROLLO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE VERIFICA L'AZIONE SVOLTA DAI SOGGETTI
DESTINATARI DI INDIRIZZI, AL FINE DI COORDINARE L'ATTIVITA' E DI
SODDISFARE L'ESIGENZA DI MANTENERE UNITARIETA' DI AZIONE PER IL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI.

02. ESERCITA AZIONE DI VIGILANZA E DI CONTROLLO SULLE ISTITUZIONI,
CONSORZI, AZIENDE E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE.

ART. 28 - CONSIGLIERI COMUNALI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA DEI CONSIGLIERI E' REGOLATA DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L'INTERO COMUNE SENZA
VINCOLO DI MANDATO.

03. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE E HA INOLTRE DIRITTO DI INTERROGAZIONE E
DI MOZIONE E INTERPELLANZE, DEFINITE CON LE MODALITA' E NEI TERMINI
STABILITI ESPRESSAMENTE DAL REGOLAMENTO.

04. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO DI OTTENERE COPIA DEI PROVVEDIMENTI DEL
COMUNE, DEGLI ENTI E DELLE AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI.

05. OGNI CONSIGLIERE, AL FINE DI OTTENERE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI
ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO, HA DIRITTO DI ACCESSO
AGLI UFFICI DEL COMUNE DEGLI ENTI E DELLE AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI EDI
CONOSCENZA DI TUTTI GLI ATTI DI UFFICIO, RISPETTANDO IL
SEGRETO D'UFFICIO.

06. I DIRITTI STABILITI NEL PRESENTE ARTICOLO SI ESERCITANO CON LE
MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO EDI
INFORMAZIONE, NON DEVE OSTACOLARE L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEGLI
UFFICI, LE MODALITA' SARANNO STABILITE DAL SINDACO SENTITA LA
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.

07. IL COMUNE, NELLA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ED INTERESSI, ASSICURA
L'ASSISTENZA IN SEDE PROCESSUALE AI CONSIGLIERI, AGLI

ASSESSORI ED AL SINDACO CHE SI TROVINO IMPLICATI, IN CONSEGUENZA DI FATTI ED ATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI, IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' CIVILE O PENALE, IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO, PURCHE' NON CI SIA CONFLITTO DI INTERESSE COL COMUNE.

08. LE INDENNITA' SPETTANTI AI CONSIGLIERI PER L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

09. I CONSIGLIERI HANNO IL DOVERE DI PARTECIPARE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DELLE QUALI FANNO PARTE.

10. AL FINE DI RENDERE TRASPARENTE LA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI, I CONSIGLIERI HANNO L'OBBLIGO DI DICHIARARE, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO I REDDITI POSSEDUTI ALL'INIZIO E ALLA FINE DEL MANDATO.

11. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO E AL SEGRETARIO COMUNALE PER CONOSCENZA. ESSE HANNO EFFICACIA E DIVENTANO IRREVOCABILI CON LA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, AL CUI ESAME DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE NELLA PRIMA ADUNANZA SUCCESSIVA ALLA LORO PRESENTAZIONE.

12. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE CHE HA RICEVUTO IL MAGGIORE NUMERO DI VOTI DI LISTA, NEL CASO IN CUI LO STESSO SIA STATO ELETTO SINDACO, O DI ASSENZA O IMPEDIMENTO ESERCITA LE FUNZIONI IL CONSIGLIERE COMUNALE IMMEDIATAMENTE ANZIANO.

13. GLI ORGANI ELETTIVI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE POSSONO ATTRIBUIRE AI CONSIGLIERI COMUNALI MANSIONI O COMPITI, DI CARATTERE RAPPRESENTATIVO E DI STUDIO OVE QUESTO SIA RITENUTO OPPORTUNO E FAVORISCA IL BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA SENZA CHE CIO' COMPORTI TRASFERIMENTO DELLA COMPETENZA STESSA E LEGITTIMAZIONE DI PROVVEDIMENTI.

ART. 29 - GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI, OGNUNO DEI QUALI E' FORMATO DAGLI ELETTI DELLE LISTE AVENTI LO STESSO CONTRASSEGNO.

02. QUALORA UN CONSIGLIERE NON INTENDA APPARTENERE AL GRUPPO DELLA LISTA DOVE E' STATO ELETTO PUO' COSTITUIRSI IN GRUPPO AUTONOMO O PUO' ENTRARE A FAR PARTE DI ALTRO GRUPPO CHE NE SIA CONSENZIENTE. OGNI GRUPPO RAPPRESENTATO NEL CONSIGLIO ESPRIME UN CAPO GRUPPO.

03. DELL'AVVENUTA COSTITUZIONE, O MODIFICA I CONSIGLIERI DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' NEI TEMPI PREVISTI DAL REGOLAMENTO O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, NEL CASO IN CUI IL GRUPPO ABBA DEI CONSIGLIERI NON ASSESSORI, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

ART. 30 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

01. E' ISTITUITA LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO PRESIDUTA DAL SINDACO ALLA QUALE SONO ATTRIBUITE LE SEGUENTI FUNZIONI:

A) ESPRIMERE PARERE SU QUESTIONI RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE O CONFLITTI DI COMPETENZA TRA ORGANI DEL COMUNE - E MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO;
B) COADIUVARE IL SINDACO NELL'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI;
C) DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI CONSILIARI IN SENO A COMMISSIONI, LA CUI NOMINA E' DEMANDATA ALLA GIUNTA MUNICIPALE, DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.
02. ULTERIORI ATTRIBUZIONI NONCHE' LE MODALITA' E LA STRUTTURA PER IL FUNZIONAMENTO SARANNO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 31 - DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL PROPRIO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE, COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.
02. IL NUMERO, LA COMPOSIZIONE, LA COMPETENZA E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PRESENTE STATUTO.
03. OGNI CONSIGLIERE, IL SINDACO, ASSESSORE E CAPIGRUPPO HANNO DIRITTO DI FAR PARTE DI ALMENO UNA COMMISSIONE O PUO' PARTECIPARE AI LAVORI DI TUTTE LE COMMISSIONI CON DIRITTO DI PAROLA.
04. I VERBALI DELLE SEDUTA DELLE SUDETTE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 32 - ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

01. LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, TRAMITE I LORO PRESIDENTI NELL'AMBITO DELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, HANNO IL DIRITTO DI OTTENERE DAL SINDACO, DAGLI ASSESSORI E DAGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' DIPENDENTI O CONTROLLATI, INFORMAZIONI, DATI, ATTI, DOCUMENTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' DEL COMUNE, SENZA CHE SIA LORO OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO.
02. LE COMMISSIONI, NELLE MATERIE DI LORO COMPETENZA, POSSONO DISPORRE E PROGRAMMARE, D'INTESA COL SINDACO E/O CON GLI ASSESSORI, INDAGINI CONOSCITIVE DIRETTE AD ACQUISIRE NOTIZIE, INFORMAZIONI E DOCUMENTI UTILI ALL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO STESSO. A TAL FINE, POSSONO ESSERE COSTITUITE ANCHE COMMISSIONI SPECIALI.
03. LE COMMISSIONI POSSONO, SECONDO LE NORME DETTATE DAL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PRESENTE STATUTO, DISPORRE CONSULTAZIONI CON RAPPRESENTANZE DI SINDACATI, DI ASSOCIAZIONI, DI GRUPPI EDI SINGOLI CITTADINI, CON SOLO VOTO CONSULTIVO.
04. LE COMMISSIONI HANNO FACOLTA' DI RICHIEDERE L'INTERVENTO DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI PER DOMANDARE LORO CHIARIMENTI SU QUESTIONI DI AMMINISTRAZIONE IN RAPPORTO ALLE MATERIE DI LORO COMPETENZA, NONCHE', PREVIA COMUNICAZIONE AL SINDACO, L'INTERVENTO DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE.
05. LE COMMISSIONI HANNO FACOLTA' DI PROPORRE PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.
06. NELL'AMBITO DELLE MATERIE DI RISPETTIVA COMPETENZA, LE COMMISSIONI SEGUONO L'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI E DEI PIANI E PROGRAMMI COMUNALI, SUL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE E DEGLI

ENTI DIPENDENTI O CONTROLLATI DAL COMUNE, RIFERENDONE PERIODICAMENTE, O QUANDO LO RITENGONO OPPORTUNO, AL CONSIGLIO.

ART. 33 - COMMISSIONI SPECIALI E ASSESSORILI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE COMMISSIONI SPECIALI E COMMISSIONI MISTE E ASSESSORILI FORMATE DA CONSIGLIERI E DA SOGGETTI ESTRANEI AL CONSIGLIO.

02. LA COMPOSIZIONE, LA COMPETENZA E LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SONO STABILITE CON LA DELIBERAZIONE CONSILIARE DI ISTITUZIONE DELLE STESSE E/O DAL REGOLAMENTO.

ART. 34 - COMMISSIONI DI INCHIESTA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DISPORRE DI INCHIESTE SU QUESTIONI DI INTERESSE PUBBLICO RIENTRANTI NELL' ATTIVITA' DEL COMUNE.

02. ISTITUISCE, IN OGNI CASO, NEL PROPRIO AMBITO, UNA COMMISSIONE D'INCHIESTA ALLORCHE' ALMENO UN QUARTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE PRESENTI AL SINDACO MOTIVATA RICHIESTA.

03. E' FATTO OBBLIGO A TUTTI I RESPONSABILI DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI FORNIRE ALLA COMMISSIONE DI INCHIESTA TUTTI I DATI E LE INFORMAZIONI RICHIESTI, SENZA VINCOLO DI SEGRETO D'UFFICIO.

ART. 35 - COMMISSIONI DELLE ELETTE

01. LA COMMISSIONE DELLE ELETTE E' COSTITUITA DALLE DONNE ELETTE NEL CONSIGLIO COMUNALE. ALLA STESSA POSSONO PARTECIPARE SU RICHIESTA DELLA STESSA COMMISSIONE, CON VOTO CONSULTIVO, ASSOCIAZIONI O GRUPPI, E RAPPRESENTANZE DEL PERSONALE.

02. LA COMMISSIONE HA COMPITI DI PROPOSTA EDI CONTROLLO SULL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER IL RISPETTO DEI DIRITTI DELLE DONNE SANCITI DALLA COSTITUZIONE E DALLE LEGGI DELLA REPUBBLICA E DELLA REGIONE, PER GARANTIRE LA PARI OPPORTUNITA'.

CAPO 02

LA GIUNTA COMUNALE - ORGANIZZAZIONE

ART. 36 - LA GIUNTA COMUNALE - COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 06 ASSESSORI.

03. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.

04. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

05. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 37 - ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE, ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA DEL

CONSIGLIO. IL DOCUMENTO PUO' ESSERE PRESENTATO ANCHE DURANTE LA SEDUTA, IN TAL CASO LA MAGGIORANZA PUO' RICHIEDERE CHE VENGA DISCUSO IL GIORNO SUCCESSIVO. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PUO'

PREVEDERE LA RIPARTIZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA GIUNTA IN SETTORI OMOGENEI CON CONTESTUALE INDICAZIONE DEGLI ASSESSORI PREPOSTI. OVE NON SIA PREVISTO O IN CASO DI SUCCESSIVA MODIFICA LA GIUNTA PROVVEDE CON PROPRIA DELIBERAZIONE DA COMUNICARE AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

03. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI AL COMMA 02 , NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI ED I DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI AFFINI DI PRIMO GRADO.

04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

05. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DA PARTE DEL CONSIGLIERE ANZIANO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA NUOVA GIUNTA E' DISPOSTA ENTRO 10 GIORNI DALLA DATA IN CUI SI VERIFICA LA VACANZA E CIOE' DALLE DIMISSIONI DEL SINDACO E DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI OVVERO DAL VERIFICARSI DELLA DECADENZA, DIMISSIONI O MORTE DEL SINDACO. LE PREDETTE CIRCOSTANZE SARANNO COMUNICATE DAL SEGRETARIO AL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 38 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.

02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE MEDIANTE L'ADOZIONE DI APPOSITO REGOLAMENTO.

03. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO, LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA E' ASSUNTA DAL VICE SINDACO, SE NOMINATO. IN ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICE SINDACO E' ASSUNTA DALL'ASSESSORE ANZIANO.

ART. 39 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA HA IN MATERIA AMMINISTRATIVA COMPETENZA A CARATTERE RESIDUALE.

02. LA GIUNTA E' COMPETENTE AD ADOTTARE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO NON RISERVINO AL SINDACO, AL SEGRETARIO O AI RAPPRESENTANTI DEGLI UFFICI.

03. NELL'AMBITO DEGLI INDIRIZZI GENERALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE A CONTENUTO GENERALE OVE QUESTI NON SIANO ATTRIBUITI DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO AD ALTRI ORGANI, MENTRE SONO DI COMPETENZA DEL SEGRETARIO E DEI RESPONSABILI DI SERVIZI, TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE, OVE NON ATTRIBUITI ESPRESSAMENTE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO AGLI ORGANI ELETTIVI.

04. COMPETE IN PARTICOLARE ALLA GIUNTA:

- ASSUMERE ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI COLLEGAMENTO CON GLI

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE;

- FORMULARE E PROMUOVERE, IN COLLABORAZIONE CON LE COMPETENTI COMMISSIONI CONSILIARI, OGNI UTILE INIZIATIVA PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CUI AL PRESENTE STATUTO;
- PROVVEDERE ALL'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO;
- ADOTTARE I PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO, CONCERNENTI L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE E L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI;
- AMMINISTRARE IL DEMANIO E IL PATRIMONIO DEL COMUNE NEI LIMITI E NEI MODI STABILITI DALLA LEGGE;
- PROVVEDERE ALL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI;
- SOVRINTENDERE, IN ESECUZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DIRETTIVE DETERMINATE DAL CONSIGLIO, ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI E DEGLI ENTI, IMPRESE ED AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE O A PARTECIPAZIONE COMUNALE;
- PREDISPORRE LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, IL PROGETTO DI BILANCIO DI PREVISIONE ED IL CONTO CONSUNTIVO DA SOTTOPORRE ALL'ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE;
- DELIBERARE GLI STORNI DEI CAPITOLI DI BILANCIO CONSISTENTI IN PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE E DISPORRE L'UTILIZZAZIONE DELLE SOMME PRELEVATE; DELIBERARE I PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA CASSA; APPORTA VARIAZIONI ALLE TARIFFE OGGETTO DI DISCIPLINA GENERALE DA PARTE DEL CONSIGLIO, QUALORA ESSE SIANO RESE NECESSARIE DALL'ESIGENZA DI GARANTIRE L'EQUILIBRIO COSTI-RICAVI;
- DELIBERARE ED APPROVARE I CONTRATTI DEL COMUNE, NEI LIMITI E NEI MODI STABILITI DALLA LEGGE;
- DELIBERARE IN MATERIA DI LITI, ATTIVE E PASSIVE, RINUNCE E TRANSAZIONI, AUTORIZZANDO IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO, GIURISDIZIONALE O AMMINISTRATIVO, COME ATTORE E COME CONVENUTO;
- DELIBERARE IN MATERIA DI NOMINA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DELLE COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE;
- ADOTTARE I PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE, QUALI L'INDIZIONE DEI CONCORSI LE ASSUNZIONI CONSEGUENTI E QUELLE TEMPORANEE, IL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA E LA CESSAZIONE O L'INTERRUZIONE DEL RAPPORTO PER ALTRA CAUSA, L'ATTRIBUZIONE DEI TRATTAMENTI ECONOMICI DERIVANTI DAGLI ACCORDI NAZIONALI DI LAVORO APPROVATI CON DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, I PROVVEDIMENTI INERENTI ALLO STATO GIURIDICO E SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI, NONCHE' L'AFFIDAMENTO E LA REVOCA DEGLI INCARICHI PREVISTI DAI COMMI 05 , E 06 , DELL' ARTT. 51 DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 ;
- DISPORRE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI O DONAZIONI, SALVO LA COMPETENZA DEL CONSIGLIO EX ARTT. 32 LETT. M) LEGGE 142/90

- PROPORRE I PROGETTI DI REGOLAMENTO DA SOTTOPORRE ALL'ESAME ED ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

05. PROPORRE AL CONSIGLIO:

- LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE, L'ASSUNZIONE DI

PUBBLICI SERVIZI E LA FORMA DELLA LORO GESTIONE;

- L'ISTITUZIONE DI PUBBLICI SERVIZI E LA FORMA DELLA LORO GESTIONE;

- L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, NONCHE' LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI.

- GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI NON PREVISTI IN ATTI FONDAMENTALI;

- L'ASSUNZIONE DI MUTUI E L'EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

- PREDISPORRE, IN COLLABORAZIONE CON LE COMPETENTI COMMISSIONI CONSILIARI, I PROGRAMMI, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I PIANI URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LORO ATTUAZIONE E LE EVENTUALI DEROGHE;

- ESERCITARE LE ALTRE FUNZIONI AD ESSA ATTRIBUITE O DELEGATE DALLO STATO, DALLA REGIONE, DALLA PROVINCIA, QUANDO NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO AD ALTRO ORGANO;

- RIFERIRE ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO E NEL MESE DI NOVEMBRE, AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA';

06. LA GIUNTA, ALTRESI' PUO' IN VIA D'URGENZA ADOTTARE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' SOLTANTO DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO.

07. IL CONSIGLIO, OVE NEGHI LA RATIFICA O MODIFICHI LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA, ADOTTA O MODIFICA I NECESSARI PROVVEDIMENTI IN ORDINE AI RAPPORTI GIURIDICI EVENTUALMENTE SORTI IN FORZA DELLE DELIBERAZIONI NON RATIFICATE O MODIFICATE.

ART. 40 - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. SALVO QUANTO PREVISTO NEL CAPO I GLI ALTRI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI.

02. NON POSSONO PARTECIPARE ALLA SEDUTA I COMPONENTI CHE ABBIANO UN INTERESSE DIRETTO E ATTUALE PROPRIO O DEI PROPRI CONGIUNTI FINO AL QUARTO GRADO.

03. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE QUANDO QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

04. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO.

05. PER LE SEDUTE DI OGNI ALTRA COMMISSIONE GLI ADEMPIMENTI E LE PROCEDURE DI CUI SOPRA SONO SVOLTI DAL DIPENDENTE ALL'UOPO DESIGNATO E/O DELEGATO.

CAPO 03

IL SINDACO

ART. 41 - DISPOSIZIONI GENERALI

01. ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE:

- HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE E PUO' STARE IN GIUDIZIO NEI

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI OD AMMINISTRATIVI COME ATTORE O
CONVENUTO CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA;

- HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- COORDINA E STIMOLA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORATI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;
- IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE CIRCA I FATTI AMMINISTRATIVI PIU' RILEVANTI PER LA COMUNITA'.
- RILASCIA LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA ECC. , NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- HA FACOLTA' DI DELEGARE, IN CONFORMITA' AI RISPETTIVI RUOLI, AGLI ASSESSORI, L'ADOZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA, CHE LA LEGGE O LO STATUTO NON ABBA GIA' LORO ATTRIBUITO;
- PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;
- FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA (ARTT. 34/08 E 37/07) ;
- PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE (ARTT. 11 LEGGE N. 241/90) SENTITA LA GIUNTA;
- ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;
- PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA;
- ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SENTITA LA GIUNTA;
- IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI EDI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- ADOTTA I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE NON ASSEGNATI, DAL REGOLAMENTO, ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE.
- ADOTTA TUTTI GLI ALTRI PROVVEDIMENTI DI NATURA DISCREZIONALE, NON COLLEGIALE O GESTIONALE CHE LO STATUTO ESPLICITAMENTE NON ABBA ATTRIBUITO AL SEGRETARIO;
- STIPULA I CONTRATTI IN CASO DI MANCANZA O ASSENZA DEL VICE SEGRETARIO.

ART. 42 - ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

- ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- PROMUOVE TRAMITE IL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;
- COLLABORA CON I REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE LORO FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI.

ART. 43 - ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE

01. STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DAL 1/5 DEI CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE) DETERMINANDO LA CONVOCAZIONE IN SEDE DIVERSA DA QUELLA COMUNALE QUANDO RICORRANO I PRESUPPOSTI SENTITA LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.
02. CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPI-GRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE RIFERENDO ANCHE IN ORDINE AL CONTENZIOSO DI GIURISDIZIONE IN CUI L'ENTE E PARTE IN CAUSA;
03. ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DA LUI PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI.
04. PROPONE GLI ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON ATTO FORMALE (O INFORMALE SE L'URGENZA LO RICHIEDE) LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA, E LA PRESIEDE TENENDO CONTO ANCHE DELLE PROPOSTE ISCRITTE DA CIASCUN ASSESSORE.
05. HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE SULLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI.
06. DELEGA NORMALMENTE PARTICOLARI SPECIFICHE ATTRIBUZIONI CHE ATTENGONO A MATERIE DEFINITE ED OMOGENEE AI SINGOLI ASSESSORI, IN ARMONIA CON IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO. NELLE CERIMONIE O NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IL SOSTITUTO O DELEGATO DEL SINDACO USERA' IL DISTINTIVO PREVISTO DALLA LEGGE 142/90 .
07. RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI E LE INTERPELLANZE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 44 - ATTRIBUZIONI PER I SERVIZI STATALI

01. PROVVEDE AD ASSOLVERE FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA QUANDO LA LEGGE GLI ATTRIBUISCE LA QUALIFICA DI UFFICIALE DI P.G. .
02. SOVRINTENDE, EMANA DIRETTIVE ED ESERCITA VIGILANZA NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE PREVISTI DALL' ARTT. 38/01 .
03. SOVRINTENDE, INFORMANDONE IL PREFETTO, AI SERVIZI DI VIGILANZA ED A QUANTO INTERESSA LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO;
04. ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI PREVISTI DALL' ARTT. 38/02 LEGGE 142/90 ED ASSUME LE INIZIATIVE CONSEGUENTI.
05. EMANA ATTI E PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE.

ART. 45 - VICESINDACO

01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.
02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICE SINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA', DATO DALL'ETA'.
03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

TITOLO 03

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

CAPO 01 - L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 46 - PRINCIPI GENERALI AMMINISTRATIVI

01. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE E' INFORMATA AI PRINCIPI DI AUTONOMIA E DI PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA, DI IMPARZIALITA', DI PUBBLICITA' EDI MASSIMA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE.
02. TUTTI I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI INDIVIDUALI, COMPRESI QUELLI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, LO SVOLGIMENTO DEI PUBBLICI CONCORSI E IL PERSONALE, E NON SOLO QUELLI A CONTENUTO NEGATIVO, MA ANCHE QUELLI A CONTENUTO AMPLIATIVO DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI INTERESSATI, DEVONO ESSERE MOTIVATI.
03. GLI ATTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE SONO PUBBLICI, SALVO I CASI DI SEGRETO O DI DIVIETO DI DIVULGAZIONE PREVISTI DALL'ORDINAMENTO.
04. AL FINE DI PERSEGUIRE IL MASSIMO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE, QUALORA SIA OPPORTUNO EFFETTUARE UN ESAME CONTESTUALE DI VARI INTERESSI PUBBLICI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, OVVERO QUANDO SI DEBBANO ACQUISIRE INTESE, CONCERTI, NULLA-OSTA O ASSENSI DA PARTE DI ALTRI ENTI OPERANTI NEL TERRITORIO, IL COMUNE PUO' INDIRE UNA CONFERENZA DI SERVIZI.

ART. 47 - GIUSTO PROCEDIMENTO

01. SALVO CHE PER LE ATTIVITA' DI CUI AL COMMA DELL' ARTT. 45 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , ATTRIBUITE AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI RESPONSABILI DEI SERVIZI SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE, TUTTI GLI ALTRI PROVVEDIMENTI SOTTRATTI ALLA COMPETENZA RESIDUALE GENERALE DELLA GIUNTA ED ATTRIBUITI AD ALTRI ORGANI SECONDO LA DISCIPLINA DEL PRESENTE STATUTO DEVONO RISPETTARE IL GIUSTO PROCEDIMENTO COSI' DEFINITO DAL COMMA SUCCESSIVO.
02. AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO SI INTENDE PER GIUSTO PROCEDIMENTO QUELLO PER CUI L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO SIA SUBORDINATA ALLA PREVISTA ISTRUTTORIA CORREDATA DAI PARERI TECNICO, CONTABILE EDI LEGITTIMITA'.

ART. 48 - PARERI

01. I PARERI TECNICO, CONTABILE E DI LEGITTIMITA' COSTITUISCONO UN

APPORTO COLLABORATIVO DELL'ATTIVITA' DELIBERATIVA.

02. IL PARERE SFAVOREVOLE DEVE INDICARE, OVE POSSIBILE, I DIVERSI STRUMENTI E MODALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA CHE POSSONO FAR CONSEGUIRE ALL'AMMINISTRAZIONE GLI OBIETTIVI CHE L'ATTO, SU CUI IL PARERE E' ESPRESSO, INTENDEVA PERSEGUIRE.

ART. 49 - ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

01. I PROVVEDIMENTI SIA DI ORGANI COLLEGIALI, CHE INDIVIDUALI COMPORTANTI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ADOTTATI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA. SENZA TALE ATTESTAZIONE L'ATTO E' NULLO.

CAPO 02

IL PERSONALE

ART. 50 - PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE UNIFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

- A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSÌ PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;
- B) ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELLA ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;
- C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;
- D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE EDI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 51 STRUTTURA DELL'ENTE

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

ART. 52 - IL PERSONALE COMUNALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI;

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

- A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;
- B) DOTAZIONE ORGANICA;
- C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;

D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;

E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

F) TRATTAMENTO ECONOMICO.

04. IL DIPENDENTE NON PUO' SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVE CHE POSSONO FAR SORGERE UN CONFLITTO DI INTERESSI CON L'ENTE.

05. LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA E' AUTORIZZATO, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE, PREVIA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

ART. 53 - RELAZIONI SINDACALI

01. LE DISPOSIZIONI DEGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI CONCERNENTI LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO APPLICATI CON PROVVEDIMENTO DEGLI ORGANI COMPETENTI DELL'ENTE.

02. LE DISPOSIZIONI DEGLI ACCORDI DI CUI AL PRIMO COMMA IN MATERIE RISERVATE ALLA POTESTA' NORMATIVA DEL COMUNE VENGONO SOTTOPOSTE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO PER LE CONSEGUENTI DETERMINAZIONI.

03. L'AMMINISTRAZIONE CONCLUDE ACCORDI IN SEDE DECENTRATA, E INFORMA E CONSULTA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI NELLE MATERIE PREVISTE DALLA LEGGE, DAL REGOLAMENTO E DAL PRESENTE STATUTO, AL FINE DI GARANTIRE UNA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI.

ART. 54 - IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL COMUNE HA UN SEGRETARIO TITOLARE, FUNZIONARIO STATALE.

02. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. IL SEGRETARIO, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO, DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE, SVOLGE LE SEGUENTI FUNZIONI:

- ASSOLVE ALL'ALTA DIREZIONE DI TUTTI GLI UFFICI E SOVRAINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE E NE COORDINA L'ATTIVITA', SECONDO LE MODALITA' STABILITE DA APPOSITO REGOLAMENTO;

- CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;

- E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI UNITAMENTE AI RESPONSABILI DEI VARI UFFICI E SERVIZI.

- PARTECIPA ALLE RIUNIONI DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE;

- ESPRIME PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA;

- RISPONDE IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA' DEL PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 142/90 , SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE;

- ROGA I CONTRATTI NEI QUALI IL COMUNE E' PARTE O VI ABBA INTERESSE;

- PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA DEGLI APPALTI DI LAVORI E DI FORNITURE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI;

- PRESIEDE LE COMMISSIONI DI CONCORSO E DI SELEZIONE RIGUARDANTI IL PERSONALE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO ORGANICO;

- SOTTOSCRIVE I MANDATI DI PAGAMENTO E LE REVERSALI DI INCASSO;

-AUTORIZZA MISSIONI, STRAORDINARI, CONGEDI E PERMESSI AL PERSONALE,

ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA,

- PROPONE PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' DEL PERSONALE ESTERNO AI SETTORI OD ALLE AREE;
- PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, CONTESTA ADDEBITI E ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DI TUTTO IL PERSONALE DEL COMUNE;
- EMANA DIRETTIVE ED ORDINI NEI CONFRONTI DELL'INTERA STRUTTURA COMUNALE;
- PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DELLE ELEZIONI E DEI REFERENDUM;
- SOTTOSCRIVE I VERBALI DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE;
- ATTESTA SU DICHIARAZIONI DEI MESSI, LE AVVENUTE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO E LE ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI;
- TRASMETTE GLI ATTI DELIBERATIVI AL CONTROLLO;
- RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI E DI CONSIGLIERI COMUNALI;
- EMANA TUTTI GLI ALTRI ATTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, CHE NON SIANO RISERVATI ALLA COMPETENZA DEGLI ORGANI ELETTIVI E DEL PERSONALE COMUNALE.

04. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI OLTRE A QUELLI PREVISTI DALL' ARTT. 53 ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.

05. IL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI SI AVVALE DELLA STRUTTURA DEI SERVIZI E DEL PERSONALE DELL'ENTE.

ART. 55 - IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

01. AL FINE DI COADIUVARE IL SEGRETARIO COMUNALE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO VIENE PREVISTA LA FIGURA DEL VICESEGRETARIO. OLTRE ALLE PREDETTE FUNZIONI AL VICE SEGRETARIO SPETTA LA DIREZIONE DI UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI MASSIMA DIMENSIONE, ESSO SOSTITUISCE IL SEGRETARIO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTI NEI MODI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE ATTRIBUZIONI, LE RESPONSABILITA' E LE MODALITA' DI COPERTURA DEL POSTO, FERMO IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI PER L'ACCESSO ALLA CARRIERA DEL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 56 - FUNZIONI DI DIREZIONE

01. A PRESCINDERE DALLA QUALIFICA DIRETTIVA O DIRIGENZIALE, ESERCITA FUNZIONI DI DIREZIONI IL SOGGETTO CUI SIA DEMANDATA LA COMPETENZA ALL'UTILIZZO DI RISORSE UMANE E MATERIALI E RESPONSABILITA' DI RISULTATO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELL'ENTE.

02. AD OGNI FUNZIONARIO CUI SONO ATTRIBUITI COMPITI DI DIREZIONE VA ASSICURATO IL NECESSARIO GRADO DI AUTONOMIA NELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E NELL'UTILIZZO DI RISORSE, PERSONALE E MEZZI ALLO STESSO DEMANDATI.

03. LA FUNZIONE DI DIREZIONE COMPORTA LA EMANAZIONE DI DIRETTIVE, ISTRUZIONI, INDIRIZZI, ORDINI DI SERVIZIO, ATTI E PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, E QUANT'ALTRO RISULTI NECESSARIO PER IL BUON ANDAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE A CUI IL PERSONALE INTERESSATO DEVE OBBLIGATORIAMENTE ATTENERSI.

04. LE FUNZIONI DI DIREZIONE DELLE SFERE DI COMPETENZA FUNZIONALMENTE SOTTORDINATE SI ESERCITANO ATTRAVERSO IL RESPONSABILE DELLE STESSE.

ART. 57 - RESPONSABILI DEI SERVIZI

01. NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE, SPETTA ALLA GIUNTA INDIVIDUARE, MEDIANTE APPOSITA DELIBERAZIONE DI RICOGNIZIONE, PER CIASCUN SERVIZIO IL DIPENDENTE RESPONSABILE, TENENDO PRESENTE CHE L'INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI DI RESPONSABILITA' NON PUO' DETERMINARE ATTRIBUZIONI DI MANSIONI SUPERIORI.

02. IL DIPENDENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISPONDE A COLORO CHE GLI SONO SOVRAORDINATI E CON ESSI ALL'AMMINISTRAZIONE.

03. COMPETE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE.

04. AI DIPENDENTI DI GRADO APICALE COMPETONO, OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI CHE DERIVANO DIRETTAMENTE DA LEGGI E REGOLAMENTI, LA DIREZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI, COMPITI DI CONSULENZA PROPOSITIVA, COMPITI DI STUDIO, DI RICERCA E DI VIGILANZA, NONCHE' L'ESPLETAMENTO DI INCARICHI SPECIALI. IN PARTICOLARE SPETTA AI FUNZIONARI DI LIVELLO APICALE ADOTTARE ATTI INTERNI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO GESTIONALE O ANCHE GENERALI CHE LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO NON RISERVINO AGLI ORGANI ELETTIVI O AL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 58 - LA CONFERENZA DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO

01. E' ISTITUITA LA CONFERENZA DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO QUALE ORGANISMO AUSILIARIO, CONSULTIVO INTERNO STRUMENTO DI LAVORO PER LA PIANIFICAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E PER IL CONTROLLO AMMINISTRATIVO SIA DELLE VARIE FASI PROCEDIMENTALI IN ITINERE DEI PROGRAMMI DEL COMUNE, SIA DEI PROVVEDIMENTI DEFINITIVI AL FINE DI VERIFICARE IL RISPETTO DELLE NORME E GLI EFFETTI DELL'AZIONE REALIZZATA RISPETTO AGLI OBIETTIVI.

02. LA CONFERENZA DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO CONVOCATA E' PRESIDUTA DAL SEGRETARIO COMUNALE O DAL VICE SEGRETARIO CON PERIODICITA' ALMENO TRIMESTRALE 00, IN QUALUNQUE MOMENTO, SU RICHIESTA DI ALMENO UN TERZO DEI DIPENDENTI DI GRADO APICALE.

ART. 59 - INCARICHI DI RESPONSABILI DI SERVIZIO

01. IL COMUNE PUO' PROCEDERE ALLA COPERTURA NEL LIMITE MASSIMO DEL CINQUANTA PER CENTO DEL NUMERO COMPLESSIVO DEI POSTI RESPONSABILI DEGLI UFFICI O DEI SERVIZI, DI GRADO APICALE PREVISTI IN ORGANICO CON PERSONE ESTRANEE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

AVENTI IL TITOLO DI STUDIO PREVISTO DAL REGOLAMENTO GENERALE ORGANICO PER L'ACCESSO AL POSTO, UNA PROFESSIONALITA' SPECIFICAMENTE DOCUMENTATA E ADEGUATA ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE E UNA ANZIANITA' DI SERVIZIO, CON QUALIFICA DIRETTIVA, PRESTATO ANCHE PRESSO DITTE PRIVATE, NON INFERIORE AD ANNI CINQUE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO. ALLA COPERTURA DEI POSTI SUDDETTI SI PROVVEDE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO PRECEDUTO DA UNA SELEZIONE PER SOLI TITOLI, ECCEZIONALMENTE CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DELLA GIUNTA CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO.

02. IL CONTRATTO NON PUO' AVERE DURATA SUPERIORE AD ANNI TRE ED UN TRATTAMENTO ECONOMICO SUPERIORE A QUELLO PREVISTO PER I FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI E/O UFFICI .

03. IL COMUNE, IN RAPPORTO A SPECIFICI PROGRAMMI ED OBIETTIVI DETERMINATI, PUO' STIPULARE, INOLTRE, CONVENZIONI A TERMINE, CON PROFESSIONISTI ISCRITTI NEI RISPETTIVI ALBI. CONTRATTI D'OPERA PER LA LORO PROGETTAZIONE E CON SOCIETA' REGOLARMENTE COSTITUITE CONTRATTI PER L'ATTUAZIONE E LA VERIFICA DEGLI STESSI CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

CAPO 03 - FORME DI GESTIONE - SERVIZIO

ART. 60 - FORME DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO CONSORZIO.

05. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

ART. 61 - GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO, DI NORMA, DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI

ART. 62 - AZIENDA SPECIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER

LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.
02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATE DALL'APPOSITO STATUTO E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI, QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 63 - ISTITUZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO-FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO: I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE 01 COMMA DETERMINA, ALTRESI', LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.

03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE IL RICORSO A PERSONALE ASSUNTO CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, NONCHE' A COLLABORAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

04. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.

05. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

ART. 64 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, ANCHE IN RAPPRESENTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, GLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO.

03. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 65 - IL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO E

ADOTTA

IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 66 - IL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E' NOMINATO DALLA GIUNTA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. DIRIGE TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, E' RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DELLE ISTITUZIONI.

ART. 67 - NOMINA E REVOCA

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEI TERMINI DI LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, CORREDATO DAI CURRICOLA DEI CANDIDATI CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. IL DOCUMENTO PROPOSTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA.

03. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE REVOCATI, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, O DA 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

ART. 68 - SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE

01. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE DEVONO ESSERE PREVISTE LE FORME DI RACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE E IL COMUNE.

ART. 69 - GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

CAPO 04

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

ART. 70 - GENERALITA'

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE;

02. IL COMUNE E' TITOLARE DI POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE ED HA UN PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO.

ART. 71 - DEMANIO E PATRIMONIO

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE.
02. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI NELLE FORME DI LEGGE APPOSITI INVENTARI.
03. I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI DEVONO, DI REGOLA, ESSERE DATI IN AFFITTO; I BENI DEMANIALI POSSONO ESSERE CONCESSI IN USO, PREVIO PAGAMENTO DI UN CANONE.
04. L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI E' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.
05. LA CUSTODIA DEL PATRIMONIO DEL COMUNE E' AFFIDATA AGLI AGENTI CONSEGNATARI.
06. LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E' AFFIDATA ALLA VIGILANZA DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA.

CAPO 05

CONTROLLO INTERNO

ART. 72 - CONTABILITA', BILANCIO, CONTO CONSUNTIVO

01. L'ORDINAMENTO CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE.
02. LE NORME RELATIVE ALLA TENUTA DELLA CONTABILITA' GENERALE DEL COMUNE E AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE IN APPOSITI REGOLAMENTI.
03. ALLA GESTIONE DEL BILANCIO PROVVEDE LA GIUNTA.
04. I BILANCI DI PREVISIONE E I CONTI CONSUNTIVI DEI CONSORZI AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE E DEGLI ENTI, ORGANISMI, AZIENDE, ISTITUZIONI DIPENDENTI DAL COMUNE SONO TRASMESSI ALLA GIUNTA COMUNALE E VENGONO DISCUSSI ED APPROVATI. UNITAMENTE AL BILANCIO E AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.
05. AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE SONO ALLEGATI I BILANCI DELLE SOCIETA' NELLE QUALI IL COMUNE HA UNA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA.

ART. 73 - REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

01. LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E' DEMANDATA AD UN COLLEGIO DI REVISORI COMPOSTO DA TRE MEMBRI SCELTI:
 - UNO TRA GLI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI, IL QUALE FUNGE DA PRESIDENTE;
 - UNO TRA GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI;
 - UNO TRA GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI RAGIONIERI;
02. L'ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI COMPETE AL CONSIGLIO COMUNALE ED HA LUOGO CON VOTO SEGRETO LIMITATO A DUE COMPONENTI. LA CARICA HA DURATA TRIENNALE, CON POSSIBILITA' DI RIELEZIONE PER UNA SOLA VOLTA.
03. IL COLLEGIO DEI REVISORI, IN CONFORMITA' ALLE NORME DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DEL COMUNE, E' CHIAMATO A SVOLGERE LE SEGUENTI FUNZIONI:
 - COLLABORARE NELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO ED INDIRIZZO ESERCITATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE, SVOLGENDO UN RUOLO DI CONSULENZA TECNICO-CONTABILE;
 - ESERCITARE LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DEGLI STRUMENTI E DEI PROCEDIMENTI TECNICO CONTABILI DURANTE

L'INTERO CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO;

- ATTESTARE E GARANTIRE LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE CONTABILI E FINANZIARIE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO NELLA QUALE DOVRANNO ESSERE FORMULATI RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE;

- ESERCITARE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI STIMOLO NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI ELETTIVI AL FINE DI CONSENTIRE IL RAGGIUNGIMENTO DI MAGGIORE EFFICENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE;

- ESEGUIRE PERIODICHE VERIFICHE DI CASSA;

- RIFERIRE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE SULLE EVENTUALI GRAVI IRREGOLARITA' RISCONTRATE NELLA GESTIONE CONTABILE DEL COMUNE.

04. NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' SARANNO DETERMINATI I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' EDI COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI REVISORE, LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELLA REVOCA E DELLA DECADENZA DALL'UFFICIO.

05. NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' SARANNO PIU' DETTAGLIATAMENTE STABILITI I COMPITI E LE FUNZIONI DEL COLLEGIO.

06. I REVISORI DEI CONTI HANNO DIRITTO DI ACCESSO A TUTTI GLI ATTI E AI DOCUMENTI DEL COMUNE CHE SIANO DIRETTAMENTE O MEDIAMENTE CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO.

07. I REVISORI DEI CONTI HANNO L'OBBLIGO, SU RICHIESTA DEL SINDACO, DI ASSISTERE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI COMUNALI.

ART. 74 - CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

01. I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ESEGUONO OPERAZIONI DI CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO AL FINE DI VERIFICARE LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI FONDI STANZIATI NEI CAPITOLI DI BILANCIO RELATIVI AGLI UFFICI E SERVIZI CUI SONO PREPOSTI. DELLE RISULTANZE DI TALE CONTROLLO I PREDETTI RESPONSABILI FANNO CONSTATARE IN APPOSITO VERBALE CHE, INSIEME ALLE PROPRIE OSSERVAZIONI E

RILIEVI, CONSEGNANO ALL'ASSESSORE DEL RAMO, IL QUALE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

02. IL COMUNE HA FACOLTA' DI DOTARSI DI UNA CONTABILITA' ECONOMICA PER CENTRI DI COSTO PARALLELA ALLA CONTABILITA' FINANZIARIA (CHE RESTA LA CONTABILITA' UFFICIALE DEL COMUNE). DETTA CONTABILITA' ECONOMICA NON HA RILEVANZA ESTERNA E SERVE SOLO AD ILLUSTRARE ED INTERPRETARE I FATTI DI GESTIONE ATTRAVERSO CONTABILITA' ANALITICHE IN GRADO DI DOCUMENTARE UNA VALUTAZIONE APPROFONDATA DELLE GESTIONI DEI VARI SERVIZI DEL COMUNE.

03. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DEL COMUNE INDICHERA':

- I SERVIZI PER I QUALI SI PUO' ADOTTARE LA CONTABILITA' ECONOMICA;

- LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI CONTABILIZZAZIONE E DEI PIANI DI CONTO RIGUARDANTI I SERVIZI DI CUI SOPRA;

- LA DEFINIZIONE DEI CONTROLLI DI GESTIONE CHE OGNI RESPONSABILE DI SERVIZIO DEVE ASSICURARE E DELLE CARATTERISTICHE DELLE

INFORMAZIONI CHE QUESTI DEVONO FORNIRE A PREDETERMINARE SCADENZE;

- L'OBBLIGO DELLA GIUNTA DI PRESENTARE AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL

MESE DI SETTEMBRE DI OGNI ANNO, IN AGGIUNTA AI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI BILANCIO PREVISTI DALLA LEGGE, UN RAPPORTO DI GESTIONE CONTENENTE LA SINTESI VALUTATIVA DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DI GESTIONE ALLO SCOPO DI FORNIRE UN'ANALISI APPROFONDATA DELL'EFFICACIA DEI SERVIZI GESTITI O PROMOSSI DAL COMUNE.

ART. 75 - SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO SERVIZIO DI TESORERIA, AFFIDATO IN FORZA DI APPOSITA CONVENZIONE AD UN'AZIENDA DI CREDITO.

02. IL SERVIZIO DI TESORERIA COMPRENDE:

A) LA RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE DI PERTINENZA DEL COMUNE, VERSATE DAI DEBITORI SULLA BASE DI ORDINATIVI DI INCASSO EDI LISTE DI CARICO E DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI SULLA BASE DI APPOSITI RUOLI. IL TESORIERE, COMUNQUE, NON PUO' RIFIUTARE L'INCASSO DI SOMME VERSATE A FAVORE DEL COMUNE ANCHE SENZA IL TITOLO DI RISCOSSIONE;

B) IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI.

03. IL TESORIERE E' TENUTO, INOLTRE, ANCHE IN MANCANZA DEI PREDETTI MANDATI, AL PAGAMENTO DELLE RATE DEI MUTUI ALLE SCADENZE FISSATE NEL RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO; DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AI SENSI DELL' ARTT. 09 DEL D.L. 10.11.1978 N. 702 , CONVERTITO NELLA LEGGE 08.01.1979 , N. 03 ; DI ALTRE SPESE OBBLIGATORIE PREVISTE DA LEGGI SPECIALI.

04. I RAPPORTI DEL COMUNE CON IL TESORIERE SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DEL COMUNE, NONCHE' DALL'APPOSITA CONVENZIONE.

CAPO 06

FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE

ART. 76 - FORME COLLABORATIVE

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE DIRETTA, A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D'INTERESSE COMUNE CON GLI ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTERESSE DI COOPERAZIONE.

ART. 77 - CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 78 - CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI, PREVISTO NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

02. LA CONVENZIONE OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 77 , DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI COMUNALI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 79 - UNIONE DEI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 76 E DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTI DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

ART. 80 - ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI O IN ATTI PROGRAMMATI DALLO STESSO COMUNE CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED, IN PARTICOLARE

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO.

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO A TAL FINE PROMUOVERA' O PARTECIPERA' ALLA CONFERENZA DEI RESPONSABILI, PER LA VERIFICA DELLA POSSIBILITA' DI PERVENIRE AD UN ACCORDO.

04. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO, PREVIA DELIBERAZIONE D'INTENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE SE L'INTERVENTO RIENTRA NEI PROGRAMMI

DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, OVVERO PREVIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NELLE ALTRE IPOTESI.

05. L' ACCORDO E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO DELLA REGIONE.

TITOLO 04

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 81 - PARTECIPAZIONE - PRINCIPI

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL' ATTIVITA' DELL' ENTE, AL FINE DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO, L' IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L' ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL' ENTE.

03. AI CITTADINI, INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISANO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

04. L' AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE, PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI.

CAPO 01

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 82 - INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI, TRANNE CHE PER CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA DEI SOGGETTI SINGOLI COLLETTIVI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI SUPERINDIVIDUALI.

03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL' INIZIO DELLO STESSO, HA L' OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBANO ESSERE INVIATI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NONCHE' I TERMINI ENTRO I QUALI SARA' CONCLUSO IL PROCEDIMENTO. IN ASSENZA DI DISCIPLINA REGOLAMENTARE E/O DI LEGGE IL TERMINE E' STABILITO IN 30 GIORNI.

05. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' IL NUMERO DEI DESTINATARI O LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA, E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE, PROVVEDENDO A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO O

ALTRI MEZZI, GARANTENDO, COMUNQUE, ALTRE FORME DI IDONEA PUBBLICIZZAZIONE E INFORMAZIONE.

06. GLI AVENTI DIRITTO, ENTRO 30 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE PERSONALE O DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, POSSONO PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL' OGGETTO

DEL PROCEDIMENTO.

07. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMESSA DELL' ATTO E

PUO' ESSERE PRECEDUTO DAL CONTRADDITORIO ORALE.

08. IL COMUNE PUO' CONCLUDERE SENZA PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DEI TERZI, E IN OGNI CASO NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE -

ACCORDI CON GLI INTERESSATI DETERMINATIVI DEL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO E, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

09. SE L'INTERVENTO PARTECIPATIVO NON CONCERNE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, L'AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ESPRIMERE PER ISCRITTO, ENTRO 30 GIORNI, LE PROPRIE VALUTAZIONI SULL'ISTANZA, LA PETIZIONE E LA PROPOSTA.

10. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 , HANNO ALTRESI' DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAGGA L'ACCESSO.

ART. 83 - ISTANZE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL' ATTIVITA' DELL' AMMINISTRAZIONE.

02. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 30 GIORNI DAL SINDACO, O DAL SEGRETARIO, O DAL DIPENDENTE RESPONSABILE A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELL' ASPETTO SOLLEVATO.

03. LE MODALITA' DELL'INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA O ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL'ISTANZA.

ART. 84 - PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL' AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L'ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE NELL'ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE L'ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST' ULTIMO CASO, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ESAME DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.

03. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO GIORNI 30 DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA.

04. SE IL TERMINE PREVISTO AL COMMA TERZO NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO

A PORRE LA PETIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

05. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

ART. 85 - PROPOSTE

01. N. 100 CITTADINI POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO 45 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ORGANO COMPETENTE, CORREDATE DEL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO, NON CHE' DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA, CHE LO DOVRA' ESAMINARE ENTRO 90 GIORNI O COMUNQUE NELLA PRIMA SEDUTA.

02. L'ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE I PROPONENTI DELL'INIZIATIVA ENTRO 90 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA. QUALORA L'ORGANO COMPETENTE E' IL CONSIGLIO COMUNALE, TALE COMPETENZA E' DEMANDATA ALLA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE IN MATERIA.

03. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI E' STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA POPOLARE.

CAPO 02

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 86 - PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE FORME DI INCENTIVAZIONE, L'ACCESSO AI DATI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE E TRAMITE L'ADOZIONE DI IDONEE FORME DI CONSULTAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI GENERALI.

02. I RELATIVI CRITERI GENERALI VENGONO PERIODICAMENTE STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 87 - ASSOCIAZIONI

01. E' ISTITUITO UN ALBO OVE VENGANO ISCRITTI, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI E PER I FINI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO.

02. LE SCELTE AMMINISTRATIVE CHE INCIDONO O POSSONO PRODURRE EFFETTI SULL'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DEVONO ESSERE PRECEDUTE DALL'ACQUISIZIONE DI PARERI ESPRESSI DAGLI ORGANISMI COLLEGIALI DELLE STESSE ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA DEI SOGGETTI INTERESSATI.

ART. 88 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE E TUTELA LE VARIE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI. TUTTE LE AGGREGAZIONI HANNO I POTERI DI INIZIATIVA PREVISTI NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI SERVIZI PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI APPOSITI ORGANISMI, DETERMINANDO: FINALITA' DA PERSEGUIRE, REQUISITI PER L'ADESIONE, COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI

DIREZIONE, MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI FONDI E LORO GESTIONE.

03. GLI ORGANISMI PREVISTI NEL COMMA PRECEDENTE E QUELLI ESPONENZIALI DI INTERESSI CIRCOSCRITTI AL TERRITORIO COMUNALE SONO SENTITI NELLE MATERIE OGGETTO DI ATTIVITA' O PER INTERVENTI MIRATI A PORZIONI DI TERRITORIO. IL RELATIVO PARERE DEVE ESSERE FORNITO ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA.

ART. 89 - INCENTIVAZIONE

01. ALLE ASSOCIAZIONI ED AGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, POSSONO ESSERE EROGATE FORME DI INCENTIVAZIONE CON APPORTI SIA DI NATURA FINANZIARIA-PATRIMONIALE, CHE TECNICO - PROFESSIONALE E ORGANIZZATIVO, SECONDO LE NORME STABILITE.

ART. 90 - PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

01. LE COMMISSIONI CONSILIARI, SU RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI INTERESSATI, INVITANO AI PROPRI LAVORI RAPPRESENTANTI DI QUESTI ULTIMI SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

CAPO 03

REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

ART. 91 - REFERENDUM

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELL' AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM: IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI EDI TARIFFE, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI, SU MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL' ULTIMO QUINQUENNIO.

03. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:

A) N. 1000 ELETTORI;

B) IL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO: I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 92 - EFFETTI DEL REFERENDUM

01. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.

02. LA PROPOSTA OGGETTO DI REFERENDUM E' APPROVATA SE HA PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE LA MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO E SE SI E' RAGGIUNTA LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI.

ART. 93 - DIRITTO DI ACCESSO

01. AI CITTADINI SINGOLI OO ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 94 - DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE AL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. L'ENTE DEVE DI NORMA, AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE L'ALBO PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL' ARTT. 26 LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 .

CAPO 04

DIFENSORE CIVICO

ART. 95 - NOMINA

01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO A SCRUTINIO SEGRETO CON LA MAGGIORANZA DEI 2/3 IN PRIMA VOTAZIONE O CON LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE IN SECONDA VOTAZIONE DA EFFETTUARSI IN ALTRA SEDUTA. TALE NOMINA VIENE EFFETTUATA

SUCCESSIVAMENTE ALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA.

02. RESTA IN CARICA CON LA STESSA DURATA DEL CONSIGLIO CHE LO HA ELETTO, ESERCITANDO LE SUE FUNZIONI FINO ALL'INSEDIAMENTO DEL SUCCESSORE.

03. IL DIFENSORE, PRIMA DEL SUO INSEDIAMENTO, PRESTA GIURAMENTO NELLE MANI DEL SINDACO CON LA SEGUENTE FORMULA: "GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LE LEGGI DELLO STATO E DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI AL SOLO SCOPO DEL PUBBLICO BENE".

ART. 96 - INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

01. LA DESIGNAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO DEVE AVVENIRE TRA PERSONE CHE PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA DIANO AMPIA GARANZIA DI INDIPENDENZA, PROBITA' E COMPETENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA.

02. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO:

A) CHE SI TROVA IN CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE:

B) I PARLAMENTARI, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, I MEMBRI DELLE COMUNITA' MONTANE E DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI;

C) I MINISTRI DI CULTO;

D) GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI DI ENTI, ISTITUTI E AZIENDE PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, NONCHE' DI ENTI O IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O CHE COMUNQUE RICEVANO DA ESSA A QUALSIASI TITOLO, SOVVENZIONI O CONTRIBUTI;

E) CHI ESERCITA ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, NONCHE' QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE O COMMERCIALE, CHE COSTITUISCA L'OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;

F) CHI HA ASCENDENTI O DISCENDENTI OVVERO PARENTI O AFFINI FINO AL QUARTO GRADO, CHE SIANO AMMINISTRATORI, SEGRETARIO, O DIPENDENTI DEL COMUNE.

03. IL DIFENSORE CIVICO DECADE PER LE STESSE CAUSE PER LE QUALI SI PERDE LA QUALITA' DI CONSIGLIERE O PER SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' INDICATE NEL COMMA PRECEDENTE. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DI UNO DEI CONSIGLIERI COMUNALI. PUO' ESSERE REVOCATO DAL L'UFFICIO CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DAL CONSIGLIO PER GRAVE INADEMPIENZA AI DOVERI D'UFFICIO.

ART. 97 - MEZZI E PREROGATIVE

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO IDONEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DI ATTREZZATURE D'UFFICIO EDI QUANTO ALTRO NECESSARIO PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STESSO.

02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE, SU RICHIESTA DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI O DI PROPRIA INIZIATIVA, PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI, I CONCESSIONARI DI SERVIZI, LE SOCIETA' CHE GESTISCONO I SERVIZI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, PER ACCERTARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVI ABBIA REGOLARE CORSO E CHE GLI ATTI SIANO CORRETTAMENTE E TEMPESTIVAMENTE EMANATI.

03. A TAL FINE PUO' CONVOCARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E RICHIEDERE DOCUMENTI NOTIZIE, CHIARIMENTI, SENZA CHE POSSA ESSERGLI OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO.

04. PUO', ALTRESI' PROPORRE DI ESAMINARE CONGIUNTAMENTE LA PRATICA ENTRO TERMINI PREFISSATI.

05. ACQUISITE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI, RASSEGNA VERBALMENTE O PER ISCRITTO IL PROPRIO PARERE AL CITTADINO CHE NE HA RICHIESTO L'INTERVENTO; INTIMA, IN CASO DI RITARDO, AGLI ORGANI COMPETENTI A PROVVEDERE ENTRO PERIODI TEMPORALI DEFINITI; SEGNALE AGLI ORGANI SOVRAORDINARI LE DISFUNZIONI, GLI ABUSI E LE CAUSE RISCONTRATI.

06. L'AMMINISTRAZIONE HA OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE, SE IL CONTENUTO DELL'ATTO ADOTTANDO NON RECEPISCE I SUGGERIMENTI DEL

DIFENSORE, CHE PUO' ALTRESI', CHIEDERE IL RIESAME DELLA DECISIONE QUALORA RAVVISI IRREGOLARITA' O VIZI PROCEDURALI. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA QUESTIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE.

07. TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO SONO TENUTI A PRESTARE LA MASSIMA COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO.

ART. 98 - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

01. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA, ENTRO IL MESE DI MARZO, LA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE, INDICANDO LE DISFUNZIONI RISCONTRATE, SUGGERENDO RIMEDI PER LA LORO ELIMINAZIONE E FORMULANDO PROPOSTE TESE A MIGLIORARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. LA RELAZIONE VIENE DISCUSSA DAL CONSIGLIO NELLA SUA SEDUTA SUCCESSIVA PRIMAVERILE E RESA PUBBLICA.

03. IN CASI DI PARTICOLARE IMPORTANZA O COMUNQUE MERITEVOLI DI URGENTE SEGNALAZIONE, IL DIFENSORE PUO', IN QUALSIASI MOMENTO FARNE RELAZIONE AL CONSIGLIO.

ART. 99 - INDENNITA' DI FUNZIONE

01. AL DIFENSORE CIVICO VERRA' CORRISPOSTA UN'INDENNITA' STABILITA ANNUALMENTE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 05 - ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 100 - STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. E' EMESSA L'INIZIATIVA DA PARTE DI ALMENO 300 CITTADINI PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO ANCHE MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI. SI APPLICA IN TALE IPOTESI LA DISCIPLINA PREVISTA PER L'AMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE.

03. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

ART. 101 - REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

- A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;
- B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN

CONSIGLIERE ED AI CITTADINI, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 85 DEL PRESENTE STATUTO.

05. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

06. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI SE DICHIARATI URGENTI ENTRANO IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO ALL'AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO DELLA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI. I REGOLAMENTI SONO DELIBERATI IN SEDUTA PUBBLICA.

ART. 102 - ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

04. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N.

142 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

06. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA TERZO.

ART. 103 - ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBBONO ESSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 , ED IN ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO.

02. LE DELIBERAZIONI DI CUI AL COMMA 01 HANNO NATURA REGOLAMENTARE E GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI DELL'ENTE DEVONO ESSERE EMANATI NEL RISPETTO DELLE RELATIVE DISPOSIZIONI.

03. CON FUNZIONI ISTRUTTORIE E REDIGENTI E' ISTITUITA PER LE FINALITA' DI CUI

AI PRECEDENTI COMMI UNA COMMISSIONE TECNICA
PRESIEDUTA DAL SEGRETARIO COMUNALE E COMPOSTA SECONDO LE PREVISIONI
CONTENUTE NEL REGOLAMENTO CHE NE DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE E
IL FUNZIONAMENTO.

ART. 104 - NORME TRANSITORIE E FINALI

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI
ADEMPIMENTI DI LEGGE. DA TALE MOMENTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE
NORME TRANSITORIE.

02. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO UN ANNO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO
STATUTO. PROVVEDE IN OGNI CASO ENTRO 30 GIORNI ALL'ADOZIONE DEL
REGOLAMENTO DI CONTABILITA' E DI DISCIPLINA DEI CONTRATTI. FINO
ALL'ADOZIONE DEI SUDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME
ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE
RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.